

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

Proc. n. 03/2015

Promosso contro


BENETTO Mauro, tessera n. 315459 preso società A.S.D. STAZZANESE,
del comitato provinciale di Alessandria;

NEVELLI Francesco, tessera n. 427675, presso la società A.S.D.
STAZZANESE, del comitato provinciale di Alessandria;

A.S.D. STAZZANESE, in persona del presidente pro tempore, del
comitato provinciale di Alessandria

PREMESSO CHE

- l'arbitro della gara regionale svoltasi in Torino in data 09-10.05.2015 presso la società A.S.D. TESORERIA, sig. Dante Bonino, ha presentato denuncia contro i giocatori in epigrafe generalizzati poiché gli stessi, nella giornata delli 10.05.2015, non si erano presentati sui campi di gioco, in quanto avrebbero avuti quali avversari una formazione rappresentata da una coppia di atleti tesserati per la medesima società;
- considerato che la rinuncia effettuata dai giocatori non è legittimata da alcuna lecita giustificazione;
- la condotta tenuta dai denunciati integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) "*mancata presentazione in campo in occasione di una gara*", fattispecie punita a mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, con l'ammonizione;
- è, inoltre, ravvisabile la responsabilità oggettiva della società A.S.D. STAZZANESE ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. c) presso la quale i giocatori sono tesserati;
- che detta condotta della società è punibile ai sensi dell'art. 60



- comma 5 lett. a) R.G.D. con la multa da € 77,47 ad € 103,29=;
- non sono ravvisabili circostanze aggravanti, né attenuanti, si ritiene equa, anche in applicazione dell'art. 64 R.G.D., la sanzione dell'ammonizione per i giocatori e della multa di € 90,00= per la società.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

applica al **BENETTO Mauro**, tessera n. 315459 presso società A.S.D. STAZZANESE, del comitato provinciale di Alessandria e al sig. **NEVELLI Francesco**, tessera n. 427675, presso la società A.S.D. STAZZANESE, del comitato provinciale di Alessandria la sanzione dell'ammonizione e alla società **A.S.D. STAZZANESE**, in persona del presidente pro tempore, del comitato provinciale di Alessandria, la multa di € 90,00=, da corrispondere alla F.I.B. Regione Piemonte.

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 06.07.2015

Il Giudice sportivo
Avv. Massimo Ceselegio

